Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 107° — Numero 251**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 ottobre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(7962)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1760.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per le attività marinare in Camogli (Genova).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Camogli (Genova) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per le attività marinare.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori delle attività marinare.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per la meccanica navale, con sezione per:
meccanico navale (triennale);

2) scuola professionale per la gente di mare, con sezione per:
frigorista di bordo (triennale);

3) scuola professionale per la costruzione navale con sezione per:
elettricista di bordo (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; geografia; lingua straniera; contabilità di bordo; materie nautiche; matematica; fisica; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo, i licenziati dalle scuole professionali marittime dell'Ente Nazionale per l'Educazione Marinara (E.N.E.M.) e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3 saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici nautici.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di Scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didatico e organizzativo.

Art. 18

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti profesionali per le attività marinare nonchè di quelli per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici nautici ed industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici nautici a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 81.400.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2007 dello stato di previsione

della spesa del Ministero stesso per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 95. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per le attività marinare di Camogli (Genova)

N. 1 Sezione per meccanico navale (triennale);
N. 1 Sezione per frigorista di bordo (triennale);
N. 1 Sezione per elettricista di bordo (triennale).
per complessive classi n. 9

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazziniere	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	4
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 98 ore settimanali	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	4

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1761.**

Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in Spoleto (Perugia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Spoleto (Perugia) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);

addetto ai servizi alberghieri di sala e bar (biennale);

addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammisione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di Scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio, nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 64.800.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 94. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale alberghiero di Stato di Spoleto (Perugia)

N. 1 Sezione per addetto ai servizi di cucina (biennale);
N. 1 Sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
N. 1 Sezione per addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale).
per complessive classi n. 7

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	3
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazziniere	—
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	3
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 122 ore settimanali	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1965.

Approvazione della convenzione modificativa stipulata il 30 luglio 1964 con la Società linee marittime dell'Adriatico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 marzo 1959, n. 178, modificata con la legge 15 dicembre 1959, n. 1111, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del Medio e dell'Alto Adriatico;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1961, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 25, col quale venne approvata la convenzione stipulata il 21 novembre 1960 con la Società per azioni di navigazione « Ing. Carlo Lolli Ghetti & C. - S.p.A. » (ora « Linee marittime dell'Adriatico S.p.A. »), con sede in Roma, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « E » (Medio Adriatico), per la durata di venti anni a decorrere dal 1° luglio 1960, e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di L. 614.897.300;

Riconosciuto che esigenze economiche e sociali rendono necessario migliorare i predetti servizi nel periodo dal 1° agosto 1964 al 30 giugno 1966, mediante l'esercizio della nuova linea Ancona-Zara-Sebenico-Spalato-Gravosa-Bari-Gravosa-Bari-Gravosa-Spalato-Sebenico-Zara-Ancona da effettuarsi con una nave di tipo autotraghetto;

Considerato che, conseguentemente, l'ammontare della sovvenzione deve essere adeguato ai maggiori oneri derivanti alla Società concessionaria dall'esercizio della predetta nuova linea e che, pertanto, da L. 614.897.300, in ragione d'anno, deve essere portato a L. 728.812.454 dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965 e a L. 749.524.300 dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966;

Vista la convenzione modificativa che, per attuare i miglioramenti sopra indicati, è stata stipulata in Roma addì 30 luglio 1964, tra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni di navigazione « Linee marittime dell'Adriatico S.p.A. » (già Società « Ing. Carlo Lolli Ghetti & C. - S.p.A. »);

Accertato che la Società per azioni di navigazione « Linee marittime dell'Adriatico - S.p.A. » ha adeguato la cauzione all'ammontare della sovvenzione stabilita nella citata convenzione del 30 luglio 1964;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione modificativa, citata in premessa, stipulata in Roma, addì 30 luglio 1964, tra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni di navigazione « Linee marittime dell'Adriatico - S.p.A. », con sede in Roma, alla quale è affidato l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « E » (Medio Adriatico) per la durata di 20 anni a decorrere dal 1° luglio 1960 e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di L. 614.897.300 dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1964; di L. 728.812.454 dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965; di L. 749.524.300 dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966 e di L. 614.897.300 dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1980;

La sovvenzione dovuta alla Società farà carico al capitolo 74 del bilancio del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario semestrale 1° luglio 1964-31 dicembre 1964 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, unitamente alla convenzione modificativa che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1965

SARAGAT

SPAGNOLLI — COLOMBO — RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1966
Registro n. 3 *Marina mercantile, foglio n.* 154

Convenzione modificativa di quella stipulata in data 21 novembre 1960 tra il Ministero della marina mercantile e la Società « Ing. Carlo Lolli-Ghetti & C. - S.p.A. » (ora « Linee marittime dell'Adriatico - S.p.A. »), con sede in Roma, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « E » (Medio Adriatico).

Premesso che con la convenzione del 21 novembre 1960, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1961, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 25, il Ministero della marina mercantile ha affidato alla Società per azioni di navigazione « Ing. Carlo Lolli-Ghetti & C. - S.p.A. », (ora « Linee marittime dell'Adriatico - S.p.A. »), con sede in Roma, l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « E » (Medio Adriatico), sino al 30 giugno 1980;

fra il dott. Mario Ibba, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, e l'ing. Carlo Lolli-Ghetti,

consigliere delegato della Società per azioni di navigazione « Linee marittime dell'Adriatico - S.p.A. » (già « Ing. Carlo Lolli-Ghetti & C. - S.p.A. »), con sede in Roma, agente in nome e per conto della Società medesima, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Nel periodo dal 1° agosto 1964 al 30 giugno 1966, la Società citata in premessa si obbliga ad eseguire il seguente nuovo servizio che si intende aggiunto, per il periodo medesimo, alla tabella allegata (allegato 1) alla predetta convenzione stipulata il 21 novembre 1960, con le modalità e le condizioni stabilite nella convenzione medesima e nell'annesso capitolato:

LINEA E/3-*bis*:

Itinerario: Ancona - Zara - Sebenico - Spalato - Gravosa Bari - Gravosa - Bari - Gravosa - Spalato - Sebenico - Zara Ancona.
Periodo di esercizio: 1° maggio-31 ottobre.
Periodicità: settimanale.
Migliatico per viaggio: mgl. 970.
Totale annuo per n. 26 viaggi: mgl. 25.220.
Velocità di esercizio: nodi 11.

NAVE ASSEGNATA ALLA LINEA

Una nave usata di tipo autotraghetto, della stazza lorda di 1000 tonnellate.

Art. 2.

Per effetto e in conseguenza dell'esercizio del nuovo servizio di cui al precedente art. 1, gli articoli 2, 4, 9 e 22 della ripetuta convenzione stipulata in data 21 novembre 1960 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — *Sovvenzione*.

« La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è in ragione d'anno, fissata come appresso:
fino al 30 giugno 1964: L. 614.897.300 (seicentoquattordicimilioniottocentonovantasettemilatrecento);
dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965: L. 728.812.454 (settecentoventottomilioniottocentododicimilaquattrocentocinquantaquattro);
dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966: L. 749.524.300 (settecentoquarantanovemilionicinquecentoventiquattromilatrecento);
dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1980: L. 614.897.300 (seicentoquattordicimilioniottocentonovantasettemilatrecento) ».

Art. 4. — *Revisione della sovvenzione*:

« La sovvenzione di cui all'art. 2 è soggetta a revisione triennale in dipendenza delle variazioni, nella misura appresso indicata, dei seguenti elementi:
a) introiti del traffico;
b) prezzo dei combustibili;
c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi per il personale dipendente, previsti dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento organico, semprechè il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, ne abbia riconosciuta l'applicazione.

L'importo annuo base di ciascuno dei sopra elencati elementi, da tenere presente ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente comma, resta così fissato:

a) introiti del traffico:
fino al 30 giugno 1964: L. 31.500.000;
dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965: L. 60.269.231;
dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966: L. 65.500.000;
dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1980: L. 31.500.000;

b) combustibili:
fino al 30 giugno 1964: L. 55.577.907 (diesel oil tonnellate 2.646,567 × L. 21.000);
dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965: L. 64.231.433 (diesel oil tonn. 2.646,567 × L. 21.000; gas oil tonn. 447,766 × L. 19.326);
dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966: L. 65.804.897 (diesel oil tonn. 2.646,567 × L. 21.000; gas oil tonn. 529,183 × L. 19.326);
dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1980: L. 55.577.907 (diesel oil tonn. 2.646,567 × L. 21.000);

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi:
fino al 30 giugno 1964: L. 194.377.000;
dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965: L. 244.962.615;
dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966: L. 254.160.000;
dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1980: L. 194.377.000.

La revisione di cui sopra, che avrà effetto nel triennio successivo a quello in cui si verificano le variazioni, avrà luogo soltanto quando le variazioni stesse, verificatesi nel triennio, in aumento o in diminuzione, superino il 10 per cento del prezzo complessivo convenuto e limitatamente alla parte eccedente la predetta percentuale.

Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate dal Ministero della marina mercantile di concerto con quello del tesoro ».

Art. 9. — *Navi nuove da assegnare alle linee*.

« Navi nuove od usate da assegnare alle linee ».

« La Società si obbliga ad assegnare alle linee E/1, E/2 ed E/3, entro il 30 giugno 1962, due navi di nuova costruzione della stazza lorda unitaria minima di 1500 tonnellate.

I piani di dette navi e gli altri dati ad esse relativi dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, entro 6 mesi dalla stipulazione della presente convenzione.

In attesa della entrata in servizio delle anzidette navi, la Società potrà esercitare i servizi con navi usate di sua proprietà o noleggiate, purchè riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile.

La Società si obbliga ad assegnare alla linea E/3-*bis* (1° agosto 1964-30 giugno 1966) una nave usata di tipo autotraghetto, di proprietà o presa in locazione, della stazza lorda di 1000 tonnellate e con la seguente capacità di trasporto:
40 autovetture europee, 50 passeggeri con sistemazione in cabina e 50 passeggeri con sistemazione in divani o poltrone ».

Art. 22. — *Sovvenzione per linee*.

« Con decreto del Ministro per la marina mercantile, la sovvenzione annua stabilita dall'art. 2 della presente convenzione sarà ripartita fra le singole linee indicate nella annessa tabella (allegato 1). Ai fini della ripartizione della sovvenzione, è stabilito per ciascuna delle linee indicate nella predetta tabella il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario:
Linea E/1: 52 viaggi;
Linea E/2: 30 viaggi;
Linea E/3: 52 viaggi;
Linea E/3-*bis* (1° agosto 1964-30 giugno 1966):
22 viaggi dal 1° agosto 1964 al 30 giugno 1965;
26 viaggi dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966.

Per gli eventuali viaggi che, in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea nella annessa tabella, risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, oppure, per quelli eseguiti in più per esigenze di traffico e preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, sarà corrisposta la normale sovvenzione sino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della presente convenzione.

Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e che saranno stati preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio, detratti gli introiti ».

Art. 3.

La presente convenzione modificativa, mentre vincola la Società fin dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Roma, addì 30 luglio 1964

p. *Il Ministero della marina mercantile*
Mario IBBA

p. *Le « Linee marittime dell'Adriatico - S.p.A. »*
Carlo LOLLI-GHETTI

(7570)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1965.

Approvazione della convenzione modificativa stipulata il 16 marzo 1965 con la Società linee marittime dell'Adriatico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 marzo 1959, n. 178, modificata con la legge 15 dicembre 1959, n. 1111, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del Medio e dell'Alto Adriatico;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1961, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 25, col quale venne approvata la convenzione stipulata il 21 novembre 1960 con la Società per azioni di navigazione « Linee marittime dell'Adriatico - S.p.A. » (già « Ing. Carlo Lolli - Ghetti & C. - S.p.A. »), con sede in Roma, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « E » (Medio Adriatico), per la durata di 20 anni a decorrere dal 1° luglio 1960 e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di L. 614.897.300;

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1965, in corso di registrazione, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata con la Società medesima il 30 luglio 1964, per apportare miglioramenti ai predetti servizi consistenti nella istituzione della linea E/3-*bis* per il periodo dal 1° agosto 1964 al 30 giugno 1966 e nell'assegnazione alla linea stessa della m/n « Egadi » di 1000 t.s.l., con conseguente aumento della sovvenzione, elevandola, in ragione di anno, a L. 728.812.454 dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965 e a L. 749.524.300 dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966;

Considerato che esigenze economiche e sociali rendono necessario apportare ulteriori miglioramenti ai servizi, e, precisamente, che la linea E/3-*bis* sia esercitata fino al 30 giugno 1980, anzichè sino al 30 giugno 1966 e, a decorrere dal 1° maggio 1966, vi sia assegnata anzichè la m/n « Egadi » una nave auto traghetto di nuova costruzione di 3000 t.s.l. e che al tempo stesso venga intensificato il tratto Gravosa-Bari dell'itinerario della linea;

Considerato che, conseguentemente, l'ammontare della sovvenzione deve essere adeguato ai maggiori oneri derivanti alla Società concessionaria dall'esercizio dei servizi ulteriormente migliorati come sopra indicato;

Vista la convenzione modificativa che, per attuare gli ulteriori miglioramenti sopra cennati, è stata stipulata in Roma addì 16 marzo 1965 tra il Ministero della marina mercantile e la predetta Società per azioni di navigazione « Linee marittime dell'Adriatico - S.p.A. »;

Accertato che la più volte indicata Società « Linee marittime dell'Adriatico - S.p.A. » ha adeguato la cauzione all'ammontare della sovvenzione stabilita nella citata convenzione del 16 marzo 1965;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione modificativa, citata in premessa, stipulata in Roma addì 16 marzo 1965, tra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni di navigazione « Linee marittime dell'Adriatico - S.p.A. », con sede in Roma, alla quale è affidato l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « E » (Medio Adriatico) per la durata di 20 anni a decorrere dal 1° luglio 1960 e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di lire 614.897.300 dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1964; di L. 728.812.454 dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965; di L. 828.378.616 dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966; di L. 977.325.658 dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1980.

La sovvenzione dovuta alla Società farà carico al capitolo 1174 del bilancio dello Stato - stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario in corso ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica unitamente alla convenzione modificativa che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1965

SARAGAT

SPAGNOLLI — COLOMBO — RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1966
Registro n. 3 *Marina mercantile, foglio n.* 155

Convenzione tra il Ministero della marina mercantile e la Società « Linee marittime dell'Adriatico - S.p.A. » (già « Ing. Carlo Lolli-Ghetti & C. - S.p.A. »), con sede in Roma, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « E » (Medio Adriatico).

Premesso che tra il Ministero della marina mercantile e la Società « Linee Marittime dell'Adriatico - S.p.A. » (già « Ing. Carlo Lolli-Ghetti & C. - S.p.A. »), con sede in Roma, sono state stipulate la convenzione 21 novembre 1960 — approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1961, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 25 — e quella, modificativa della precedente, 30 luglio 1964, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1965, in corso di registrazione, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « E » (Medio Adriatico) per 20 anni a decorrere dal 1° luglio 1960;

fra il dott. Nunzio D'Angelo, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile e l'ing. Carlo Lolli-Ghetti, consigliere delegato della Società per azioni di navigazione « Linee marittime dell'Adriatico - S.p.A. » (già « Ing. Carlo Lolli-Ghetti & C. - S.p.A. »), con sede in Roma, agente in nome e per conto della Società medesima, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

La Società citata in premessa si obbliga ad eseguire il nuovo servizio — iniziatosi il 1° agosto 1964 e di cui all'art. 1 della convenzione stipulata con il Ministero della marina mercantile il 30 luglio 1964 — fino al 30 giugno 1980 anzichè fino al 30 giugno 1966, fermi restanti la denominazione: E/3-*bis*, il periodo di esercizio e la periodicità della linea costituente il nuovo servizio medesimo, riportati nel predetto art. 1.

L'itinerario, la velocità di esercizio, il migliatico per viaggio e la nave assegnata alla linea E/3-*bis*, riportati nel ripetuto art. 1, sono variati come segue:

Itinerario: dal 1° agosto 1964 al 30 aprile 1966: Ancona - Zara - Sebenico - Spalato - Gravosa - Bari - Gravosa - Bari - Gravosa - Spalato - Sebenico - Zara - Ancona;

dal 1° maggio 1966 al 30 giugno 1980: Ancona - Zara - Sebenico - Spalato - Gravosa - Bari - Gravosa - Bari - Gravosa - Bari - Gravosa - Bari - Gravosa - Spalato - Sebenico - Zara - Ancona;

Velocità di esercizio: dal 1° agosto 1964 al 30 aprile 1966: nodi 11;

dal 1° maggio 1966 al 30 giugno 1980: nodi 18;

Migliatico per viaggio: dal 1° agosto 1964 al 30 aprile 1966: miglia 970;

dal 1° maggio 1966 al 30 giugno 1980: miglia 1.406;

Navi assegnate alla linea: dal 1° agosto 1964 al 30 aprile 1966: una nave usata di tipo autotraghetto della stazza lorda di 1000 tonnellate;

dal 1° maggio 1966 al 30 giugno 1980: una nave di tipo autotraghetto di nuova costruzione della stazza lorda di 3000 tonnellate.

Art. 2.

Gli articoli 2, 4, 9 e 22 della convenzione stipulata il 21 novembre 1960, citata in premessa, nonchè la tabella costituente l'allegato n. 1 della convenzione medesima, già modificati con la convenzione stipulata il 30 luglio 1964, citata pure in premessa, sono ulteriormente modificati come segue:

Art. 2. — *Sovvenzione*:

« La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è, in ragione d'anno, fissata come appresso:

fino al 30 giugno 1964: L. 614.897.300 (seicentoquattordicimilioniottocentonovantasettemilatrecento);

dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965: L. 728.812.454 (settecentoventottomilioniottocentododicimilaquattrocentocinquantaquattro);

dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966: L. 828.378.616 (ottocentoventottomilionitrecentosettantottomilaseicentosedici);

dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1980: L. 977.325.658 (novecentosettantasettemilionitrecentoventicinquemilaseicentocinquantotto)».

Art. 4. — *Revisione della sovvenzione*:

« La sovvenzione di cui all'art. 2 è soggetta a revisione triennale in dipendenza delle variazioni, nella misura appresso indicata, dei seguenti elementi:

a) introiti del traffico;

b) prezzo dei combustibili;

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi per il personale dipendente, previsti dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento organico, semprechè il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, ne abbia riconosciuta l'applicazione.

L'importo annuo base di ciascuno dei sopra elencati elementi, da tenere presente ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente comma, resta così fissato:

a) introiti del traffico:

fino al 30 giugno 1964: L. 31.500.000;
dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965: L. 60.269.231;
dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966: L. 114.307.692;
dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1980: L. 206.500.000;

b) combustibili:

fino al 30 giugno 1964: L. 55.577.907 (diesel oil tonnellate 2.646,567 × L. 21.000);

dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965: L. 64.231.433 (diesel oil tonn. 2.646,567 × L. 21.000; gasoil tonn. 447,766 × L. 19.326);

dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966: L. 75.909.794 (diesel oil tonn. 2.646,567 × L. 21.000; gasoil tonn. 501,080 × L. 19.326; diesel fuel tonn. 405,948 × L. 16.970; bunker fuel tonn. 405,948 × × L. 9.260);

dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1980: L. 94.996.950 (diesel oil tonn. 2.646,567 × L. 21.000; gas oil tonn. 448 × L. 19.326; diesel fuel tonn. 1.172,741 × L. 16.970; bunker fuel tonn. 1.172,741 × L. 9.260);

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi:

fino al 30 giugno 1964: L. 194.377.000;
dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965: L. 244.962.615;
dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966: L. 267.866.308;
dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1980: L. 293.756.000.

La revisione di cui sopra, che avrà effetto nel triennio successivo a quello in cui si verificano le variazioni, avrà luogo soltanto quando le variazioni stesse, verificatesi nel triennio, in aumento o in diminuzione, superino il 10 per cento del prezzo complessivo convenuto e limitatamente alla parte eccedente la predetta percentuale.

Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate dal Ministero della marina mercantile di concerto con quello del tesoro ».

Art. 9. — *Navi nuove da assegnare alle linee*:

« Art. 9. — Navi nuove od usate da assegnare alle linee.

La Società si obbliga ad assegnare alle linee E/1, E/2, E/3 entro il 30 giugno 1962, due navi di nuova costruzione della stazza lorda unitaria minima di 1500 tonnellate.

In attesa della entrata in servizio delle anzidette navi, la Società potrà esercitare i servizi con navi usate di sua proprietà o noleggiate, purchè riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile.

La Società si obbliga ad assegnare alla linea E/3-*bis* nel periodo dal 1° agosto 1964 al 30 aprile 1966 una nave usata di tipo autotraghetto, di proprietà o presa in locazione, della stazza lorda di 1000 tonnellate e con la seguente capacità di trasporto: 40 autovetture, 50 passeggeri con sistemazione in cabina e 50 passeggeri con sistemazione in divani o poltrone e, nel periodo dal 1° maggio 1966 al 30 giugno 1980, una nave di tipo autotraghetto di nuova costruzione della stazza lorda di 3000 tonnellate e con la seguente capacità di trasporto: 100 autovetture, 48 passeggeri in 16 cabine a 3 posti ciascuna, 40 passeggeri in 10 cabine a 4 posti, 180 (o 120 in viaggi notturni) passeggeri in 30 scompartimenti wagons-lits, ciascuno dei quali con 6 posti a sedere in viaggi diurni trasformabili in 4 cuccette in viaggi notturni, 200 passeggeri in poltrone tipo aereo, in saloni panoramici, 232 passeggeri con posti a sedere in saloni, gallerie, bar e ristoranti.

I piani delle predette navi di nuova costruzione e gli altri dati ad esse relativi dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, entro 6 mesi dal 21 novembre 1960 per le navi da assegnare alle linee E/1, E/2 ed E/3 e dalla stipulazione della presente convenzione per la nave da assegnare alla linea E/3-*bis* ».

Art. 22. — *Sovvenzione per linee*:

« Con decreto del Ministro per la marina mercantile, la sovvenzione annua stabilita dall'art. 2 della presente convenzione sarà ripartita fra le singole linee indicate nella annessa tabella (all. 1). Ai fini della ripartizione della sovvenzione, è stabilito per ciascuna delle linee indicate nella predetta tabella il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario:

Linea E/1: 52 viaggi;
Linea E/2: 30 viaggi;
Linea E/3: 52 viaggi;
Linea E/3-*bis*: 22 viaggi nell'anno finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965; 26 viaggi per ciascun anno finanziario successivo.

Per gli eventuali viaggi che, in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea nella annessa tabella, risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, oppure per quelli eseguiti in più per esigenze di traffico e preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, sarà corrisposta la normale sovvenzione sino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della presente convenzione.

Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e che saranno preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio, detratti gli introiti ».

Allegato 1 (Art. 1 della convenzione):

« SETTORE « E » (*Medio Adriatico*) - Elenco delle linee, degli itinerari, delle periodicità e delle velocità di esercizio.

LINEA E/1:

Itinerario: Ancona - Lussino - Fiume - Pola - Trieste - Venezia - Ancona.
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembr
Periodicità: settimanale.
Migliatico per viaggio: mgl. 437.
Totale annuo per 52 *viaggi*: mgl. 22.724.
Velocità di esercizio: nodi 18.

LINEA E/2:

Itinerario: Ancona - Rimini - Ravenna - Venezia - Trieste - Pola - Fiume - Lussino - Ancona.
Periodo di esercizio: dal 1° aprile al 31 ottobre.
Periodicità: settimanale.
Migliatico per viaggio: mgl. 466.
Totale annuo per 30 *viaggi*: mgl. 13.980.
Velocità di esercizio: nodi 18.

LINEA E/3:

Itinerario: Ancona - Zara - Sebenico - Spalato - Gravosa e viceversa.
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre; dal 1° giugno al 30 settembre il servizio ha inizio da Venezia.
Periodicità: settimanale.
Migliatico: per viaggio con inizio da Ancona (A e R) mgl. 534; totale annuo per 35 viaggi: mgl. 18.690.
Migliatico: per viaggio con inizio da Venezia (A e R): mgl. 784; totale annuo per 17 viaggi: mgl. 13.328.
Migliatico complessivo annuo per 52 *viaggi* (A e R) dei quali 35 con inizio da Ancona e 17 con inizio da Venezia: mgl. 32.018.
Velocità di esercizio: nodi 18.

LINEA E/3-bis:

Itinerario: dal 1° agosto 1964 al 30 aprile 1966: Ancona - Zara - Sebenico - Spalato - Gravosa - Bari - Gravosa - Bari - Gravosa - Spalato - Sebenico - Zara - Ancona;

dal 1° maggio 1966 al 30 giugno 1980: Ancona - Zara Sebenico - Spalato - Gravosa - Bari - Gravosa - Bari - Gravosa - Bari - Gravosa - Bari - Gravosa - Spalato - Sebenico - Zara - Ancona.

Periodo di esercizio: 1° maggio-31 ottobre.

Periodicità: settimanale.

Migliatico per viaggio: dal 1° agosto 1964 al 30 aprile 1966: mgl. 970; totale annuo per n. 26 viaggi: mgl. 25.220; dal 1° maggio 1966 al 30 giugno 1980: mgl. 1.406; totale annuo per n. 26 viaggi: mgl. 36.556.

Velocità di esercizio: nodi 11 dal 1° agosto 1964 al 30 aprile 1966; nodi 18 dal 1° maggio 1966 al 30 giugno 1980.

NAVI ASSEGNATE ALLE LINEE

LINEE E/1 ed E/2: una nave della stazza lorda di 1500 tonn.

LINEA E/3: una nave della stazza lorda di 1500 tonn.

Per il periodo dal 1° luglio 1960-30 giugno 1962 il servizio delle linee E/1, E/2, E/3 potrà essere assicurato con navi della stazza lorda di 1000 tonn. e con velocità di esercizio di 12 nodi.

LINEA E/3-*bis*: del 1° agosto 1964 al 30 aprile 1966 una nave usata di tipo autotraghetto, della stazza lorda di 1000 tonn.; dal 1° maggio 1966 al 30 giugno 1980 una nave di tipo autotraghetto di nuova costruzione, della stazza lorda di 3000 tonn. ».

Art. 3.

La presente convenzione modificativa, mentre vincola la Società fin dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Roma, addì 16 marzo 1965

p. *Il Ministero della marina mercantile*
Nunzio D'ANGELO

p. *Le « Linee Marittime dell'Adriatico - S.p.A. »*
Carlo LOLLI GHETTI

(7571)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1966.

Sostituzione di membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 27 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1965, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 116, concernente la nomina del presidente e dei componenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, per il biennio 1° marzo 1965-28 febbraio 1967;

Considerato che con il succitato decreto vennero, tra gli altri, nominati membri dell'anzidetto Consesso, il dott. Tommaso Franceschini, consigliere della Corte dei conti, il dott. Vincenzo Alfano, tenente generale medico della Marina militare in congedo assoluto, ed il dottor Francesco Reale, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, i quali, di recente, sono deceduti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla loro sostituzione;

Visto l'art. 35 della legge 9 novembre 1961, n. 1240;

Viste le designazioni fatte dal Presidente della Corte dei conti con nota n. 1569/9 del 4 marzo 1966 e dal Ministero della difesa con nota n. 2/837/R del 5 marzo 1966;

Vista la designazione fatta dall'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra con nota n. 904 del 20 gennaio 1966;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 1967, il dott. Giuseppe Cipolletta, vice procuratore generale della Corte dei conti, ed il prof. dottor Carlo Rizzo, maggiore generale medico della riserva, sono nominati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Tommaso Franceschini e del dott. Vincenzo Alfano.

Art. 2.

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 1967, l'avv. Mario Mariano Giulia, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, è nominato membro del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in sostituzione del dott. Francesco Reale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1966
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 224

(7495)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 1966.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano), per la quattordicesima esposizione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 1962, con il quale è stato costituito il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano), per la tredicesima esposizione;

Vista la legge 1° aprile 1949, n. 118, relativa alla riorganizzazione dell'Ente;

Ritenuto di dover procedere, a norma dell'art. 4 della citata legge, alla costituzione del nuovo Collegio dei revisori dei conti per la quattordicesima esposizione triennale;

Viste le designazioni a tal fine formulate, ai sensi dello stesso art. 4;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano) è così costituito per la quattordicesima esposizione;

Revisori effettivi:

1) Ceriati dott. Gino, designato dal Ministero del tesoro;

2) Pancrazi dott. Gino, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

3) Pasquali arch. Alessandro, designato dal comune di Milano.

Revisori supplenti:

1) Bianchi rag. Riccardo, designato dal Ministero del tesoro;

2) Corticelli avv. Max, designato dal comune di Milano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1966

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1966
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 267

(7597)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1966.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio di un francobollo commemorativo di Benedetto Croce nel I centenario della nascita, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, n. 1357.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, n. 1357, con il quale è stata autorizzata l'emissione di francobolli commemorativi o celebrativi per l'anno 1966;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo commemorativo di Benedetto Croce nel I centenario della nascita, nel valore di L. 40.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 25×31; formato stampa: millimetri 22×28; la perforatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: 15 milioni di esemplari; colore: bruno; ogni quartino si compone di 60 esemplari.

La vignetta, che riproduce il volto del Filosofo, poggia sul lato corto del formato. Le scritte si distendono sul lato di sinistra e sul lato di base del francobollo entro formelle: a sinistra, la leggenda « POSTE ITALIANE » e il valore; alla base, le date di nascita e di morte, con il nome del Maestro: « 1866 BENEDETTO CROCE 1952 ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1967 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1968.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1966

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1966
Registro n. 62 *Ufficio riscontro poste e telecom., foglio n.* 330

(7494)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1966.

Determinazione delle quote spettanti agli Enti di cui all'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per la manutenzione degli alloggi dell'ex Gestione INA-Casa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, contenente norme per la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

Viste le norme di attuazione della richiamata legge n. 60, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471;

Considerata la necessità di addivenire alla determinazione dell'ammontare delle quote spettanti, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, agli Istituti autonomi per le case popolari, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, nonchè agli altri Enti di cui all'art. 4 della predetta legge n. 60, per l'amministrazione e la manutenzione degli alloggi trasferiti agli Istituti e agli altri Enti sopraindicati, in virtù dell'art. 4 della ripetuta legge n. 60, nonchè le quote spettanti per l'amministrazione degli alloggi assegnati in proprietà immediata con ipoteca legale, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge;

Visto il comma quinto del citato art. 6 che dispone di provvedere distintamente alla determinazione della misura di dette quote;

Considerata l'opportunità di determinare con il presente provvedimento le quote afferenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare delle quote spettanti agli Istituti autonomi per le case popolari, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, nonchè agli altri Enti indicati dall'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi di cui alla premesse, viene determinata nel seguente modo:

a) alloggi assegnati in locazione semplice o con patto di futura vendita - manutenzione ordinaria L. 380 mensili a vano;

b) le quote spettanti per la manutenzione straordinaria verranno determinate relativamente alle spese ef-

fettivamente sostenute in base a consuntivi da approvarsi dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio;

c) per gli alloggi assegnati in proprietà immediata con ipoteca legale le quote per la manutenzione ordinaria e straordinaria saranno determinate dai condomini da istituire all'uopo.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo hanno effetto dalla data di consegna degli alloggi di cui trattasi agli Enti in esso indicati.

Roma, addì 2 settembre 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

(7637)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1966.
Sostituzione di un membro del Collegio dei sindaci della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il Sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 31 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, e modificato con decreto presidenziale 7 aprile 1955, n. 650;

Visto il decreto ministeriale in data 27 giugno 1966, con il quale è stato costituito il Collegio sindacale della Cassa marittima di cui trattasi;

Considerato che il dott. Giuseppe Giammarinaro, nominato membro dell'Organo predetto in rappresentanza della gente di mare, non risiede in Napoli, come stabilito dal richiamato art. 31 del vigente statuto della Cassa marittima medesima e che, pertanto, si rende necessaria la sua sostituzione;

Visto le designazioni già effettuate dalla Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori, di cui alla nota n. 7043/65 del 15 novembre 1965;

Decreta:

Il comandante cap. Alessandro Di Buono è nominato membro del Collegio sindacale della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare in rappresentanza della gente di mare ed in sostituzione del dottor Giuseppe Giammarinaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1966

Il Ministro: BOSCO

(7544)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1966.
Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e le successive modificazioni;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, approvato con proprio decreto 1° luglio 1953, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 15 settembre 1966;

Decreta:

Il prof. dott. Mario Delle Piane ed il comm. dottor Nello Niccoli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(7872)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1966.
Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 103 « Antica di Cassano » ricadente nel territorio della provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Milano in data 12 maggio 1966 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 103 « Antica di Cassano » di km. 19,495;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Milano in data 4 agosto 1966;

Vista la relazione del Servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 103 denominata « Antica di Cassano » di km. 19,495, con l'avvertenza che nelle interse-

zioni con le strade provinciali n. 14 e n. 121 il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo l'intersezione.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Milano fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal « segnale di identificazione strade » di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso.

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, lungo la strada a precedenza, nel formato ridotto presso ogni incrocio e, fuori del centro abitato, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(7724)

DECRETO PREFETTIZIO 27 settembre 1966.
Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio precedente decreto n. 338.15.2 Gab. in data 13 febbraio 1965, con il quale è stato costituito il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1965-1967;

Vista la nota del comando del Presidio militare-Esercito di Livorno n. 3264/60 in data 22 settembre 1966, con cui si comunica il nominativo dell'ufficiale medico militare più elevato in grado, attualmente in servizio in questo capoluogo di provincia:

Ritenuto pertanto di procedere alla conseguente modificazione della composizione del suddetto Collegio;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio 338.15.2 Gab. in data 13 febbraio 1965, il col. dott. Letterio Liotta, direttore dell'Ospedale militare di Livorno, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Livorno, nel triennio 1965-1967, in sostituzione del col. dott. Francesco Salvatore.

Livorno, addì 27 settembre 1966

Il prefetto: PUGLISI

(7731)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1148 del 29 settembre 1966. Determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva - Campagne 1960-61 e 1961-62.

Con circolare n. 1148 del 29 settembre 1966 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527;

Vista la decisione del Consiglio di Stato - IV Sezione in sede giurisdizionale - datata 17 novembre 1965 e pubblicata alla udienza del 26 gennaio 1966, con la quale viene annullato il provvedimento CIP n. 981 del 20 marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 23 marzo 1962;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Constatato che sono state adempiute le prescrizioni contenute nella sopra richiamata decisione del Consiglio di Stato;

Delibera:

Determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva - Campagne 1960-61 e 1961-62.

Per le decisioni di competenza, i Comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi minimi delle sanse vergini di oliva prodotte nelle campagne 1960-61 e 1961-62, secondo i criteri stabiliti con il provvedimento CIP n. 981 del 20 marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 23 marzo 1962.

Roma, addì 29 settembre 1966

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(7775)

Provvedimento n. 1149 del 29 settembre 1966. Prezzi indicativi e prezzo di entrata del riso semigreggio e greggio; prezzo di entrata delle rotture di riso; prezzi di intervento dei risoni - Campagna di commercializzazione 1966-1967. (Raccolto 1966).

Con circolare n. 1149 del 29 settembre 1966 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

In esecuzione del Regolamento n. 16/64/C.E.E. del 5 febbraio 1964, adottato dal Consiglio della Comunità Economica Europea e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 34 del 27 febbraio 1964, concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato del riso, e dei successivi regolamenti C.E.E. di applicazione;

Visti la nota ed il fonogramma del Ministero dell'agricoltura e foreste rispettivamente n. 21797 del 22 agosto 1966 e n. 22032 del 29 settembre 1966;

Sentita la Commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

I. — *Prezzi indicativi e prezzo di entrata del riso semigreggio per la campagna di commercializzazione* 1966-67.

a) Prezzi indicativi del riso semigreggio comune.

I prezzi indicativi, di base o derivati, del riso semigreggio comune, valevoli nei sotto indicati centri di commercializzazione, vengono stabiliti per la campagna di commercializzazione 1966-1967 come segue:

Centro di commercializzazione della zona più deficitaria (Palermo) . . . . . . L. 11.200 al q.le

Centri di commercializzazione delle zone di produzione (provincie di Vercelli, Novara, Milano, Pavia, Mantova, Cremona, Modena, Bologna, Ferrara, Rovigo e Cagliari) . . . . » 10.525 »

b) Prezzo di entrata del riso semigreggio (non pilato).

Il prezzo di entrata del riso semigreggio, valevole per la campagna di commercializzazione 1966-67, viene stabilito come segue:

Numero voce doganale ex 10.06 A. Riso semigreggio (non pilato) . . . . . . L. 11.175 al q.le

c) I suddetti prezzi indicativi e di entrata debbono intendersi riferiti a riso semigreggio a grana tonda (comune) avente le seguenti caratteristiche:

1) riso sano, leale, mercantile, privo di odori, di qualità corrispondente alla qualità media di un riso tondo comune, raccolto nella Comunità in condizioni normali;

2) tenore di umidità: 15 %;

3) per il riso semigreggio, percentuale totale degli elementi che non sono grani di qualità perfetta: 7 % in peso, di cui:

percentuale di impurità costituita da grani:
di risone . . . . 1 %
di rotti . . . . 3 %
verdi o che presentano deformità naturali . . 3 %
sostanze estranee . . . . 0 %

4) resa alla lavorazione a fondo, in grani interi (con una tolleranza del 5 % di grani spuntati):

77,5 % in peso per il riso semigreggio;

5) percentuale in peso di grani lavorati a fondo che non sono grani di qualità perfetta:

gessati . . . . 3— %
striati rossi . . . . 3— %
vaiolati . . . . 1— %
macchiati . . . . 0,50 %
gialli e ambrati . . . . 0,125 %

d) A partire dal 1° dicembre 1966, e per otto mesi consecutivi, ai prezzi dovrà essere applicata una maggiorazione mensile di L. 60 al q.le, qualunque sia il giorno del mese.

II. — *Prezzo di entrata delle rotture di riso.*

Il prezzo di entrata delle rotture di riso, valevole per la campagna di commercializzazione 1966-67, viene stabilito come segue:

Numero della voce doganale 10.06 C.

Riso spezzato (rotture di riso) . . . L. 6.750 al q.le

III. — *Prezzi di intervento dei risoni.*

Il prezzo garantito ai produttori (prezzo di intervento) del riso comune, commercializzato nella campagna 1966-67, viene stabilito per tutte le zone di produzione in L. 7.200 al q.le.

Il suddetto prezzo di intervento del risone deve intendersi riferito ad un prodotto a grana tonda di varietà comune con umidità del 14,5 % e resa alla lavorazione a fondo del 62 % di grana intera, consegnato insaccato nei magazzini di stoccaggio a cura e spesa dei conferenti.

Per le maggiorazioni e detrazioni relative ai risoni comuni, semifini, fini e superfini, viene adottata la seguente tabella di valutazione:

VARIETÀ	Resa base			Maggiorazione o decurtazione per ogni punto di resa		Maggiorazione per risi semifini, fini e superfini
	Riso	Rotture	Globale	in riso L./q.le	globale L./q.le	
Comuni . .	62 +	9 =	71	(1)	35	—
Semifini:						
Ardizzone . .	60 +	10 =	70	55	40	300
Stirpe 136 . . .	60 +	10 =	70	55	40	300
Maratelli . . .	56 +	12 =	68	55	40	300
Fini:						
R. 77	55 +	13 =	68	70	50	600
Rizzotto . . .	59 +	10 =	69	70	50	600
Superfini:						
R. B.	58 +	11 =	69	70	50	900
Arborio	53 +	15 =	68	70	50	900

(1) L. 45 per ciascun punto in più della resa base fino alla resa di 64 punti compresa e per ciascun punto in meno fino alla resa di 56 punti compresa.

L. 50 per ciascun punto sopra i 64 punti e per ciascun punto sotto i 56 punti di resa fino a 48 compresi.

Per ciascun punto sotto i 48 di resa, si deve procedere alla valutazione commerciale.

Qualora il riso, dopo la lavorazione a fondo, presenti dei difetti, vengono applicate le seguenti decurtazioni per quintale di risone:

Decurtazione L.	Gessati %		Vaiolati %		Ambrati %		Macchiati %		Gialli %	
	da	a	da	a	da	a	da	a	da	a
—	—	2,80	—	0,60	—	0,15	—	0,15	—	—
30	2,81	3,20	0,61	1,00	0,16	0,35	0,16	0,35	—	—
60	3,21	3,60	1,01	1,40	0,36	0,55	0.36	0,55	—	—
90	3.61	4,00	1,41	1,80	0,56	0,75	0,56	0.75	—	—
120	4,01	4,40	1.81	2,20	0,76	0,95	0,76	0,95	tracce	0,05
150	4,41	4.80	2,21	2,60	0,96	1,15	0,96	1.15		
180	4,81	5,10	2,61	2,90	1,16	1,25	1,16	1,25	0.06	0,10
210	5,11	5,40	2,91	3,20	1,26	1,35	1,26	1,35		
240	5,41	5,70	3,21	3,50	1,36	1,45	1,36	1,45		
270	5,71	6,00	3,51	3,80	1,46	1,55	1,46	1,55	0.11	0,15
300	6.01	6,30	3,81	4,10	1,56	1,65	1,56	1,65		
330	6,31	6,60	4,11	4,40	1,66	1,75	1.66	1,75		
360	6,61	6,90	4,41	4,70	1,76	1,85	1,76	1,85	0,16	0,20
390	6,91	7.20	4,71	5,00	1,86	1,95	1,86	1,95		
420	7,21	7,50	5,01	5,30	1,96	2,05	1,96	2,05		
450	7,51	7,80	5,31	5,60	2,06	2,15	2,06	2,15	0,21	0,25
480	7,81	8.10	5,61	5,90	2,16	2,25	2,16	2,25		
510	8,11	8,40	5,91	6.20	2,26	2,35	2,26	2,35		

A partire dal 1° dicembre 1966, e per otto mesi consecutivi, ai prezzi stessi dovrà essere applicata una maggiorazione mensile di L. 50 al q.le, qualunque sia il giorno del mese.

Roma, addì 29 settembre 1966

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(7776)

Circolare n. 1150 del 29 settembre 1966.
Specialità medicinali

Con circolare n. 1150 del 29 settembre 1966, è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

LXXXV ELENCO DELLE SPECIALITA' MEDICINALI

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 1145 del 2 agosto 1966 (LXXXIV elenco delle specialità medicinali e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 9 agosto 1966.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
1. *Artrobetin*	Sirt, Pontedera (Pisa)	forte - supposte 5	1.215
		normale - supposte 5	800
2. *Biuridin*	Norton, Milano	fiale 5 liofilizzate + 5 fiale solvente	1.770
3. *Monodral* « S »	Winthrop, Milano	compresse 20	1.000
4. *Pipanol*	Winthrop, Milano	compresse 100	1.980
5. *Rubrurina*	Dima Biofarmaceutici, Roma	tipo 1000 - fiale 4 × 2 cc.	2.750
		tipo 1000 - fiale 2 × 2 cc.	1.375
		tipo 500 - fiale 5 × 2 cc.	1.750
		tipo 500 - fiale 3 × 2 cc.	1.050
6. *Terracortril*	Pfizer Italiana, Roma	pomata - tubo da g. 14	2.090

Tutti i suddetti prezzi avranno applicazione a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 29 settembre 1966

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(7777)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

Corso dei cambi del 7 ottobre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,77	624,75	624,81	624,80	624,75	624,75	624,80	624,80	624,79	624,80
$ Can.	579,04	579 —	579 —	579 —	579,10	578,90	579,10	579 —	579,10	579,25
Fr. Sv.	144,14	144,10	144,105	144,135	144,10	144,18	144,125	144,135	144,08	144,08
Kr. D.	90,54	90,52	90,56	90,545	90,60	90,56	90,55	90,545	90,53	90,53
Kr. N.	87,42	87,40	87,45	87,415	87,35	87,42	87,425	87,415	87,42	87,41
Kr. Sv.	120,86	120,88	120,90	120,88	120,90	120,86	120,88	120,88	120,86	120,85
Fol.	172,67	172,65	172,65	172,64	172,65	172,62	172,66	172,64	172,71	172,70
Fr. B.	12,50	12,50	12,5050	12,50375	12,49	12,50	12,504	12,50375	12,50	12,50
Franco francese	126,51	126,59	126,59	126,55	126,60	126,62	126,5575	126,55	126,59	126,60
Lst.	1744,07	1744,20	1744 —	1744,25	1743,75	1744,12	1744,20	1744,25	1744,05	1744,10
Dm. occ.	156,65	156,63	156,68	156,68	156,60	156,69	156,67	156,68	156,65	156,66
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,20	24,20	24,12	24,19	24,2025	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,74	21,75	21,74	21,75	21,75	21,75	21,745	21,75	21,75	21,75
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,435	10,42	10,43	10,432	10,435	10,43	10,43

Media dei titoli del 7 ottobre 1966

Rendita 5 % 1935	104 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,625

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 ottobre 1966

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	579,05
1 Franco svizzero	144,13
1 Corona danese	90,547
1 Corona norvegese	87,42
1 Corona svedese	120,88
1 Fiorino olandese	172,65

1 Franco belga	12,504
1 Franco francese	126,554
1 Lira sterlina	1744,225
1 Marco germanico	156,675
1 Scellino austriaco	24,201
1 Escudo Port.	21,747
1 Peseta Sp.	10,433

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Vettor Pisani » di Venezia ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Venezia n. 14176/I del 24 giugno 1966, il preside della Scuola media statale « Vettor Pisani » di Venezia è autorizzato ad accettare, in nome e per conto della Cassa scolastica, la somma di L. 600.000 per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome di « prof.ssa Eugenia Crevato Selvaggi nata Baratto ».

(7559)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale marittima sita in San Benedetto del Tronto.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 4 agosto 1966, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area della superficie di mq. 5530, sita in San Benedetto del Tronto, riportata in catasto al foglio n. 16, particelle nn. 108-*c*, 127-*c*, 254-*b*, 351-*b* e 378-*a* del comune di San Benedetto del Tronto.

(7428)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Moncrivello-Maglione », con sede in Moncrivello (Vercelli).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 13980, in data 21 settembre 1966, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la modifica all'art. 17 dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Moncrivello-Maglione, con sede in Moncrivello (Vercelli), deliberata dall'assemblea generale dei consorziati nella adunanza del 27 marzo 1965.

(7575)

Approvazione del testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana del Lima Lucchese, con sede in Bagni di Lucca (Lucca).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 35985 in data 21 settembre 1966, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana del Lima Lucchese, con sede in Bagni di Lucca (Lucca), deliberato dal Consiglio dei delegati del Consorzio suddetto in data 10 marzo 1944 e 24 maggio 1966.

(7714)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA - MILANO

Approvazione del piano di zona del comune di Desenzano del Garda (Brescia)

Con decreto provveditoriale in data 22 settembre 1966, numero 16949, è stato approvato li piano di zona del comune di Desenzano del Garda (Brescia), redatto ai sensi e per gli effetti di legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al relativo programma di fabbricazione.

(7661)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Vibo Valentia (Catanzaro)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1966, registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 123, è stato approvato il piano regolatore generale di Vibo Valentia (Catanzaro).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, secondo comma della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(7804)

Approvazione del piano di zona del comune di Barletta (Bari)

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1966, n. 1075, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Barletta (Bari).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7654)

Approvazione del piano regolatore generale di Lusia (Rovigo)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1966, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 362, è stato approvato il piano regolatore generale di Lusia (Rovigo).

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, secondo comma della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(7531)

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Padova

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1966, n. 1499, è stata approvata una variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Padova.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7730)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'ex campo di tiro a segno sito in comune di Paliano (Frosinone).

Con decreto interministeriale n. 363 del 15 febbraio 1966, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito), al patrimonio dello Stato dell'ex campo di tiro, sito in comune di Paliano (Frosinone), foglio n. 12, particella 272 e foglio n. 13, particella 136, della superficie complessiva di mq. 7570.

(7563)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del campo di tiro a segno sito in comune di Malles Venosta (Bolzano), frazione Slingia.

Con decreto interministeriale n. 357, del 24 giugno 1966, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile « campo di tiro a segno », sito in frazione Slingia del comune di Malles Venosta (Bolzano), p. tav. 61/II del c.c. di Slingia con la p. ed 72, della superficie complessiva di mq. 82.

(7564)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, sono attualmente disponibili trenta posti;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi del suindicato art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere messi a pubblico concorso altri cinque posti.

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671 e 24 gennaio 1962, n. 46, recanti norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei trentacinque posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui all'art. 9 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza od in scienze politiche, conseguita in una Università della Repubblica.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1) decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché la cessazione del rapporto d'impiego sia avvenuta non oltre 5 anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle

voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei a undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio;

c) dei mutilati ed invalidi civili;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni statali, che non siano in possesso del titolo di studio, di cui alla lettera *A*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data e il luogo di nascita Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), su cui intendono sostenere la prova orale, di cui al n. 13) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati, che desiderano concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 8 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 9, ovvero le prove di cui all'art. 8 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

1) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2) diritto privato;

3) economia politica, scienza delle finanze e cenni di politica economica;

4) legislazione speciale amministrativa;

5) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

6) diritto del lavoro;

7) diritto tributario;

8) diritto ecclesiastico;

9) diritto penale (Codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII) e procedura penale (libri I, II e III);

10) diritto internazionale, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità Europee (Consiglio d'Europa, CECA, EURATOM, CEE);

11) storia civile d'Italia dalla pace di Aquisgrana (1748) ai giorni nostri;

12) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

13) lingua straniera (francese o inglese o tedesco, a scelta del concorrente).

Le prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale verte su tutto il programma.

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 4), è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale: regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle dispo-

sizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico; legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e lo stato giuridico e trattamento economico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato.

b) pubblica sicurezza: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) ordinamento regionale, provinciale e comunale: testi unici della legge comunale e provinciale, approvati con regi decreti 4 febbraio 1915, n. 148 e 3 marzo 1934, n. 383 (per le parti tuttora in vigore), e successive modificazioni ed integrazioni; regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297 (per le parti tuttora in vigore); legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei Consigli provinciali, e successive modificazioni; legge 18 maggio 1951, n. 328, sulle attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle Amministrazioni provinciali; legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; testo unico delle leggi sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni; testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

d) assistenza e beneficenza pubblica: legge 17 luglio 1890, n 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e successive modificazioni ed integrazioni; legge 3 giugno 1937, n. 847, e regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125, sugli Enti comunali di assistenza; decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, sulla istituzione dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica;

e) espropriazione per pubblica utilità: legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, e successive modificazioni;

f) urbanistica: legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), e successive modificazioni.

Nella prova orale sulla lingua straniera, di cui al n. 13), il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in più di una lingua estera, tra quelle comprese nel programma di esame, e qualora dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua straniera e viceversa, potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, a termini dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996.

Il maggior punteggio, assegnato ai sensi del precedente comma, è aggiunto alla votazione complessiva di cui all'art. 15 del presente bando.

Art. 9.

I candidati che aspirino a concorrere ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del presente bando, devono oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione in cui il candidato deve dimostrare di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 10.

Le prove scritte vertenti sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 8 del presente decreto avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4) nei giorni 25, 26 e 27 gennaio 1967, con inizio alle ore 8.

La prova scritta di lingua tedesca o italiana di cui all'art. 9 del presente decreto avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - il giorno 28 gennaio 1967, alle ore 8,30.

Per avere accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Alla prova orale, che avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 13.

I candidati che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti (indicati nel successivo art. 14), comprovanti il possesso dei titoli di precèdenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi - semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma - anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 14.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 13, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 275, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

11) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'Amministrazione di appartenenza dell'invalido;

12) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) ex combattente od assimilato;

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od-6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dello art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

14) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

15) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

16) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati, invalidi per servizio, giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio alla visita collegiale di controllo prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati, invalidi civili, sono tenuti a presentare la dichiarazione della Commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 18, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 18

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa della Amministrazione civile dell'interno con il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	83.813
indennità integrativa speciale	»	15.992
Totale netto mensile . . .	L.	99.805

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazione a Commissioni, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il funzionario dirigente la sezione 3ª della Divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 settembre 1966

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1966
Registro n. 28, *foglio n.* 257

(7787)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1965, n. 31431, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1965, registro n. 34, foglio n. 373, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 22 febbraio 1966, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova, indetto con il decreto ministeriale 13 dicembre 1965, n. 31431, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Giusti dott. ing. Marcello, ispettore generale del Genio civile.

Membri:

Jacobucci dott. ing. Vitaliano, ingegnere capo del Genio civile;

Germani dott. ing. Mario, ingegnere capo del Genio civile;

Pallucca prof. Marcello, titolare di costruzioni e disegno di costruzioni nell'istituto tecnico commerciale e per geometri Einaudi » di Roma;

Addone prof. Vittorio, titolare di topografia e disegno topografico nell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Medici del Vascello » di Roma.

Segretaria:

Fagiolo Achillini dottoressa Marcella, consigliere di 1ª classe R. A. dell'A. C.

Art. 2.

Alla presunta spesa di L. 600.000 (seicentomila) occorrente per il funzionamento della Commissione di cui sopra si farà fronte con impegno sul capitolo 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 18 giugno 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1966
Registro n. 17, *foglio n.* 366

(7721)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte del concorso a tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Le prove scritte del concorso a tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile avranno luogo in Roma nel palazzo dell'Archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi - E.U.R., nei giorni 24, 25, 26, 27, 28 e 29 ottobre 1966, con inizio alle ore 8,30.

Nel quarto e quinto giorno avranno luogo le prove facoltative di lingua straniera secondo il seguente ordine: quarto giorno per le lingue francese e tedesca; quinto giorno per le lingue inglese e spagnolo.

Le prove di francese ed inglese inizieranno alle ore 8,30, quelle di tedesco e di spagnolo alle ore 13.

L'ultimo giorno è destinato all'espletamento delle prove facoltative di stenografia con il seguente orario: ore 8,30 stenografia in italiano; ore 12 stenografia in inglese ed ore 15,30 stenografia in francese.

(7862)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 26 agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 7 settembre 1966, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1962, a seguito di rinunzia delle concorrenti dichiarate vincitrici con decreto n. 14439 del 25 luglio 1966;

Considerato che, a seguito delle rinuncie delle aventi diritto, si sono rese vacanti alcune condotte;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte alle concorrenti susseguenti in graduatoria e che vi hanno diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte sulla relativa domanda di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale, approvata con proprio decreto n. 14438 del 25 luglio 1966;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Alle ostetriche sottoindicate sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Boffula Giuseppa: Casola;
2) Cafora Carmela: Serrara Fontana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 12 settembre 1966

(7485) p. *Il medico provinciale*: CONSOLI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 06776 e n. 06777 in data 25 giugno 1966, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1964;

Vista la nota n. 892 del 5 agosto 1966 del comune di Celle di Bulgheria con la quale si dà comunicazione della rinuncia del dott. Farano Michele alla condotta medica di quel Comune;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Farano Michele;

Considerato che il dott. Cobucci Cristoforo, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cobucci Cristoforo è dichiarato vincitore del posto di medico condotto di Celle di Bulgheria.

Il sindaco del comune di Celle di Bulgheria è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 10 settembre 1966

Il medico provinciale: GALLO

(7486)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 5 agosto 1966, n. 4043, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto dei comuni di Albenga, Noli, Finale Ligure (Varigotti), Calizzano, Dego, e dei Consorzi di Ceriale - Borghetto Santo Spirito e Nasino - Castelbianco - Alto - Caprauna, vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1964, bandito con decreto n. 1738 del 16 maggio 1965;

Ritenuta la necessità di procedere nella ulteriore assegnazione di sedi resesi disponibili per intervenuta rinuncia;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Ulrico Colombo, residente a Saliceto (Cn), è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Ceriale-Borghetto Santo Spirito.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Savona, del comune di Ceriale e dell'Ufficio medico provinciale.

Savona, addì 14 settembre 1966

(7424) *Il medico provinciale*: LOMBARDI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 6001/65 in data 31 maggio 1966, con i quali si provvedeva, rispettivamente, ad approvare la graduatoria generale del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1963 e, a nominare i vincitori;

Vista la nota del sindaco di San Possidonio n. 2119 del 25 agosto 1966, con la quale si comunica che il vincitore dottor Gianluigi Pagliani ha rinunciato alla nomina;

Tenute presenti le graduatorie degli idonei e le preferenze indicate nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la rinuncia del dott. Giacomo Domenicali, che precede in detta graduatoria;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti dai Comuni e dalle Provincie; approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Fernando Zanoli è nominato vincitore della condotta medica del comune di San Possidonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Modena e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del comune di San Possidonio.

Modena, addì 21 settembre 1966

Il medico provinciale: RENZULLI

(7647)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.